

Gazzetta ufficiale L 140

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

4 maggio 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale** 17
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** 21
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** 26
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/597 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto** 31

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione, del 30 aprile 2020, relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto	34
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione, del 30 aprile 2020, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	37
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19	40
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato	46

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/591 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2020

che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri, si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare i formaggi. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Inoltre la chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Al settore alberghiero e della ristorazione è riconducibile circa il 15 % della domanda interna di formaggio dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di formaggio verso i paesi terzi rappresentano l'8 % della produzione totale di formaggio dell'Unione.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro. Tuttavia molti siti di produzione di formaggi nell'Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre formaggi per i quali la domanda è eccezionalmente calata.
- (3) Il settore caseario si trova pertanto a far fronte a una situazione di perturbazione del mercato dovuta a un forte squilibrio tra l'offerta e la domanda. Di conseguenza, in assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei formaggi nell'Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
- (4) Le misure di intervento sul mercato previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono giudicate sufficienti a far fronte alla perturbazione del mercato, in quanto destinate ad altri prodotti come il burro e il latte scremato in polvere o limitate ai formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.
- (5) La perturbazione del mercato dei formaggi può essere affrontata mediante l'ammasso. È pertanto opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di formaggi.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (6) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede la concessione di aiuti all'ammasso privato unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta in virtù del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Tuttavia, i formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta rappresentano solo una piccola quota della produzione totale dell'Unione. Per motivi di efficienza operativa e amministrativa, è opportuno predisporre un unico regime di aiuto all'ammasso privato che copra tutti i tipi di formaggi.
- (7) È opportuno escludere i formaggi che non si prestano all'ammasso.
- (8) È opportuno fissare un volume massimo per l'applicazione del regime e una ripartizione del volume totale per Stato membro sulla base delle rispettive produzioni di formaggi.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all'ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta dovrebbero applicarsi mutatis mutandis al regime unico di aiuto all'ammasso privato istituito dal presente regolamento.
- (10) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. L'importo dell'aiuto dovrebbe essere fissato in base alle spese di ammasso e/o ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di ammasso e di finanziamento.
- (11) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, le domande dovrebbero riguardare solo formaggi già conferiti all'ammasso e non dovrebbe essere richiesta una cauzione.
- (12) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (13) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, consentendo lo svolgimento di controlli fisici solo un campione statisticamente rappresentativo, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (14) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, la misura temporanea prevista dal presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi di cui al codice NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all'articolo 2.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

2. Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime di aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi ad essi assegnati.

3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all'ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta si applicano mutatis mutandis al regime unico di aiuto all'ammasso privato di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell'aiuto nel quadro del regime di aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, (in appresso «l'aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell'Unione. I formaggi devono avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

Articolo 3

Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 0,5 tonnellate.

Articolo 4

Importo dell'aiuto e periodo di ammasso

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:
 - 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
 - 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni.

Articolo 5

Controlli

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
 - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
 - b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, i controlli fisici per accertare il quantitativo contrattuale sono eseguiti su un campione statisticamente rappresentativo almeno del 5 % dei lotti, che includa almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all'ammasso.
3. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Stato membro	Quantitativi massimi (t)
Belgio	1 130
Bulgaria	889
Cechia	1 265
Danimarca	4 373
Germania	21 726
Estonia	434
Irlanda	2 180
Grecia	2 121
Spagna	4 592
Francia	18 394
Croazia	300
Italia	12 654
Cipro	270
Lettonia	459
Lituania	978
Lussemburgo	27
Ungheria	809
Malta	28
Paesi Bassi	8 726
Austria	1 959
Polonia	8 277
Portogallo	775
Romania	931
Slovenia	157
Slovacchia	413
Finlandia	843
Svezia	792
Regno Unito	4 499

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/592 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale pandemia di Covid-19 sta causando una grave turbativa dei mercati ortofrutticoli e vitivinicoli in tutta l'Unione. Le misure adottate dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, in particolare le ampie restrizioni ai movimenti e le misure di distanziamento sociale, hanno causato turbative delle catene di approvvigionamento e la chiusura temporanea di importanti sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all'ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, a seguito della chiusura di ristoranti, mense, bar e alberghi. Le misure legate alla pandemia di Covid-19 determinano inoltre problemi logistici, che colpiscono con particolare gravità i prodotti ortofrutticoli deperibili e il settore vitivinicolo. Dette misure causano inoltre difficoltà nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli e in tutte le attività connesse alla produzione vinicola a causa della carenza di manodopera e dell'impossibilità di raggiungere i consumatori, a seguito della turbativa delle catene logistiche e di approvvigionamento e della chiusura temporanea di importanti sbocchi. Tali circostanze perturbano in misura significativa i settori ortofrutticolo e vitivinicolo dell'Unione. Gli agricoltori di questi settori stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
- (2) Tenuto conto della durata delle restrizioni imposte dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19 e del loro probabile proseguimento, nonché della turbativa a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento e del grave impatto economico sui principali sbocchi per i prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli sia a livello del commercio all'ingrosso e al dettaglio che nel settore della ristorazione, è probabile che la grave turbativa in entrambi i mercati e i relativi effetti continuino e che, probabilmente, si accentuino.
- (3) In considerazione di detta turbativa del mercato e della combinazione senza precedenti di circostanze, gli agricoltori di tutti gli Stati membri stanno avendo difficoltà eccezionali nella pianificazione, nell'attuazione e nell'esecuzione dei regimi di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore ortofrutticolo e agli articoli da 39 a 54 dello stesso regolamento per il settore vitivinicolo. È pertanto necessario alleviare dette difficoltà mediante una deroga ad alcune delle predette disposizioni.
- (4) Nel quadro dei programmi operativi approvati, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute possono attuare misure di prevenzione e di gestione delle crisi nel settore ortofrutticolo destinate ad aumentarne la resilienza alle turbative del mercato. Tuttavia, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono rappresentare più di un terzo della spesa a titolo del programma operativo. Al fine di concedere una maggiore flessibilità a dette organizzazioni di produttori e consentire loro di concentrare le risorse disponibili a titolo dei programmi operativi per affrontare la turbativa del mercato causata dalle misure legate alla pandemia di Covid-19, tale norma non dovrebbe applicarsi nel 2020.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (5) Si stima che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30 % dei volumi, pari al 50 % del valore, del vino consumato nell'Unione. Si osserva inoltre che il consumo di vino a casa non compensa la diminuzione del consumo fuori casa. Non sono inoltre autorizzate le consuete celebrazioni e riunioni in cui si consuma vino, ad esempio compleanni o festività nazionali. Vi è anche il rischio che nel periodo estivo non possano avere luogo le attività turistiche ed enoturistiche. Crescono quindi sul mercato le eccedenze di vino. Inoltre, la carenza di manodopera, dovuta anche alla pandemia, e le difficoltà logistiche causate dalla pandemia mettono sotto pressione i viticoltori e l'intero settore vitivinicolo. I viticoltori devono far fronte a problemi crescenti in relazione alla prossima vendemmia: prezzi bassi, consumo ridotto, difficoltà di trasporto e di vendita.
- (6) Al tempo stesso le condizioni sul mercato vinicolo dell'Unione si sono andate aggravando nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia record del 2018 e il calo generalizzato del consumo di vino nell'Unione. Inoltre, l'imposizione da parte degli Stati Uniti d'America, principale mercato di esportazione per il vino dell'Unione, di dazi aggiuntivi all'importazione sui vini dell'Unione ha avuto un impatto sulle esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo ad un settore già fragile che non è più in grado di commercializzare o distribuire i propri prodotti in modo efficace, principalmente a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in misura adeguata il confinamento, in particolare l'interruzione di tutte le attività di ristorazione e l'impossibilità di rifornire la clientela abituale. Inoltre, le difficoltà di approvvigionamento in fattori di produzione essenziali, quali bottiglie e tappi per la produzione vinicola, stanno mettendo a dura prova le attività degli operatori del settore vitivinicolo, impedendo loro di immettere sul mercato vino pronto per la vendita.
- (7) Il ritiro dal mercato dell'Unione di una parte dei quantitativi di vino che non sono commercializzati e che non possono essere destinati all'ammasso dovrebbe contribuire ad affrontare la grave turbativa del mercato nel settore vitivinicolo. Pertanto, per contribuire a migliorare i risultati economici dei produttori di vino è opportuno includere temporaneamente tra le misure ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo la distillazione di vino per ragioni connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, dell'alcole così ottenuto dovrebbe essere destinato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici, escludendone pertanto l'uso per l'industria alimentare e delle bevande.
- (8) L'aiuto all'ammasso in caso di crisi è un'altra misura che consentirebbe di ritirare temporaneamente dal mercato un dato quantitativo di vino e di gestire il ritorno progressivo ad una situazione di mercato economicamente più redditizia. Pertanto, gli aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi dovrebbero essere temporaneamente ammissibili al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari degli aiuti all'ammasso in caso di crisi non dovrebbero beneficiare di aiuti alla distillazione di vino in caso di crisi a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo né di pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi.
- (9) Per aiutare gli operatori a rispondere alle attuali circostanze eccezionali e a far fronte a questa situazione imprevedibile e precaria, è opportuno consentire una maggiore flessibilità nell'attuazione di determinate misure a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (10) In particolare, per consentire agli Stati membri di sostenere i produttori gravemente colpiti dalla crisi, è necessario prevedere una deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in relazione alla misura relativa ai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento, per consentire che le spese sostenute in relazione a operazioni che nel 2020 sono attuate per il quarto anno siano ammissibili anche se sono state sostenute prima della presentazione da parte dello Stato membro del relativo progetto di programma di sostegno. Tale deroga consentirebbe agli Stati membri di concedere per ulteriori 12 mesi nel corso dell'esercizio 2020 ulteriori aiuti per le spese amministrative dei fondi di mutualizzazione già istituiti. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, al fine di fornire un sostegno economicamente adeguato, l'aiuto concesso dovrebbe essere non decrescente e corrispondere al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.
- (11) È inoltre necessario, come misura eccezionale, prevedere una deroga all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 47, paragrafi 1 e 3, all'articolo 49, paragrafo 2, e all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e aumentare temporaneamente il contributo massimo dell'Unione alle misure «ristrutturazione e riconversione dei vigneti», «vendemmia verde», «assicurazione del raccolto» e «investimenti». Queste misure temporanee sono necessarie perché, per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli operatori subiscono, e continueranno a subire, perdite significative di reddito e costi aggiuntivi dovuti alla turbativa del mercato e della produzione. L'aumento del contributo dell'Unione a favore delle misure in questione e la conseguente riduzione del contributo dei beneficiari consentirebbero di sostenere finanziariamente questi ultimi.

- (12) La flessibilità garantita dall'aumento del contributo dell'Unione rappresenta una forma di sostegno finanziario, che tuttavia non richiede finanziamenti aggiuntivi dell'Unione in quanto continueranno ad applicarsi i limiti di bilancio per i programmi nazionali di sostegno per il settore vitivinicolo fissati all'allegato VI del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono pertanto decidere di destinare maggiori fondi alle misure in questione nel quadro del bilancio annuale previsto nel medesimo allegato. L'aumento dei tassi di finanziamento mira pertanto a fornire sostegno al settore in una determinata situazione di mercato instabile, senza dover prima mobilitare fondi supplementari.
- (13) Lo strumento preventivo dell'assicurazione del raccolto è ammissibile al sostegno a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo per incoraggiare un approccio responsabile in situazioni di crisi. A norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori in caso di perdite causate quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie. In considerazione delle drammatiche conseguenze della pandemia di Covid-19 sui redditi dei produttori di vino a causa delle difficoltà talvolta insormontabili che insorgono in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione del vino, è opportuno estendere il sostegno dell'Unione all'assicurazione del raccolto nei casi in cui le perdite sono dovute ad una pandemia umana. È inoltre opportuno aumentare temporaneamente il tasso di sostegno dell'Unione fino al 60 % in detti casi per fornire un qualche sostegno finanziario ai viticoltori.
- (14) La vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è utilizzata come misura di gestione del mercato in previsione di una produzione eccessiva di uve. Detto articolo dispone che per beneficiare del sostegno dell'Unione i grappoli d'uva devono essere distrutti o eliminati sull'intera azienda. Nelle attuali circostanze i viticoltori stanno avendo difficoltà senza precedenti a ingaggiare la manodopera necessaria per portare a termine tale operazione per intero. È pertanto opportuno derogare a detto obbligo e autorizzare la distruzione o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione su una parte dell'azienda, purché sia effettuata su intere particelle.
- (15) Per motivi imperativi di urgenza, tenuto conto in particolare dell'attuale turbativa del mercato, degli effetti gravi della pandemia sui settori ortofrutticolo e vitivinicolo e della loro persistenza e probabile aggravamento, è necessario intervenire immediatamente e adottare misure di urgenza volte ad attenuarne gli effetti negativi. I ritardi nell'adozione di azioni immediate per far fronte a tale turbativa del mercato rischierebbero di aggravarla in entrambi i settori e nuocerebbero alla produzione e alle condizioni di mercato in entrambi i settori. Per questi motivi, è opportuno adottare il presente regolamento secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (16) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1

Deroga temporanea all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi a titolo del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020.

CAPO II

VINO

SEZIONE I

Misure di sostegno in caso di crisi

Articolo 2

Deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013

In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo nel corso dell'esercizio 2020.

Articolo 3

Distillazione di vino in caso di crisi

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Il sostegno è proporzionato.
2. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.
4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.
5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
6. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:
 - a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
 - b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
 - c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
 - d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
 - e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
7. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
8. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

9. Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione ⁽²⁾ e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione ⁽³⁾ si applicano *mutatis mutandis* al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.

Articolo 4

Aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi

1. Gli aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi possono essere concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell'aiuto all'ammasso in caso di crisi non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell'articolo 3 né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. I beneficiari dell'aiuto di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali.

4. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 1, che prevedano:

- a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
- b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
- c) la verifica del rispetto delle condizioni per il sostegno previste dal presente articolo e le disposizioni sui criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per dare la preferenza a taluni beneficiari, indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6. Gli Stati membri esaminano le domande presentate dal richiedente con la descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei termini di attuazione proposti.

7. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

8. Gli articoli 1, 2, 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione si applicano *mutatis mutandis* all'aiuto all'ammasso in caso di crisi.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

SEZIONE 2

Deroghe a misure di sostegno specifiche*Articolo 5***Deroga all'articolo 44, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'esercizio 2020 il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento può essere concesso per la spesa sostenuta prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno in relazione alle operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione.
2. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione in relazione ad operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione può essere concesso sotto forma di un aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi ed è pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

*Articolo 6***Deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 60 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera l'80 %.

*Articolo 7***Deroga all'articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.
2. In deroga all'articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 60 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

*Articolo 8***Deroga all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell'Unione al sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

- a) delle perdite di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
- b) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- c) delle perdite causate da pandemie umane.

*Articolo 9***Deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:

- a) 60 % nelle regioni meno sviluppate;
- b) 50 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

- c) 80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
- d) 75 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Articolo 10

Applicazione del contributo dell'Unione temporaneamente aumentato

L'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/593 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore delle patate può essere suddiviso in patate fresche, acquistate principalmente per il consumo domestico, e patate destinate alla trasformazione, utilizzate nei mangimi e nei prodotti alimentari trasformati, ad esempio patate congelate (incluse le patate fritte congelate), patate secche e patate preparate o conservate.
- (2) La produzione di patate nell'Unione è di circa 52 milioni di tonnellate, di cui 19,5 milioni di tonnellate di patate destinate alla trasformazione. Nell'Unione i maggiori produttori di patate destinate alla trasformazione sono il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi. Secondo le stime la produzione di patate fritte congelate rappresenta circa il 41 % della produzione di patate destinate alla trasformazione.
- (3) L'Unione è esportatrice netta di patate trasformate. In media, si stima che negli ultimi cinque anni Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi abbiano esportato verso paesi terzi, sotto forma di prodotti trasformati a base di patate, l'equivalente di almeno 4 milioni di tonnellate di patate destinate alla trasformazione. Le esportazioni di patate congelate, in particolare di patate fritte congelate, sono alquanto consistenti in condizioni di mercato normali: il 64 % delle patate congelate esportate in tutto il mondo proviene dall'Unione e per il 2019 il valore delle esportazioni di patate fritte congelate dall'Unione verso i paesi terzi è stato stimato a 1,85 miliardi di EUR.
- (4) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, i produttori di patate destinate alla trasformazione si trovano a dover fronteggiare una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.
- (5) La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, trasformazione e trasporto delle patate destinate alla trasformazione.
- (6) La chiusura obbligatoria dei ristoranti e di altri esercizi come le mense scolastiche e aziendali, nonché la cancellazione di eventi sportivi e di intrattenimento, ad esempio i festival culturali e all'aperto e le competizioni sportive, nell'Unione e nei paesi terzi, hanno inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione portando a cambiamenti significativi nei modelli della domanda di prodotti a base di patate. Poiché in gran parte i consumatori hanno smesso di mangiare fuori casa e di acquistare alimenti fast food, la domanda si è spostata verso le patate fresche destinate alla cottura domestica. Oltretutto, il maggior ricorso dei consumatori ad alcuni prodotti trasformati a base di patate, come le patatine fritte e il purè disidratato, non riesce a compensare il calo della domanda nel settore alberghiero e della ristorazione.
- (7) Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando i contratti e ritardando la stipula di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni risentono infine di problemi logistici, in quanto l'inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, in particolare quelli utilizzati per il trasporto di derrate fresche e congelate, un aumento considerevole delle tariffe e il rinvio delle spedizioni per gli esportatori. A partire dalla quarta settimana di marzo 2020, i produttori dell'Unione di patate destinate alla trasformazione hanno segnalato una diminuzione compresa tra il 25 e il 47 % del numero di transazioni tra gli Stati membri e tra il 30 e il 65 % delle esportazioni verso paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (8) Di conseguenza, se da un lato è aumentata in questa fase la domanda di patate fresche, dall'altro è invece bruscamente diminuita quella di patate destinate alla trasformazione, con ripercussioni gravi ed immediate sul mercato. Il brusco calo della domanda riguarda in particolare, ma non solo, le patate destinate ad essere trasformate in patate fritte congelate, altre patate tagliate e prodotti sottovuoto, abitualmente consumati nei fast food e nei ristoranti. A causa delle diverse caratteristiche delle patate fresche e delle patate destinate alla trasformazione, queste ultime non possono essere vendute sul mercato delle patate fresche. Di conseguenza, non essendoci scambi, i prezzi sui mercati a termine sono diminuiti drasticamente e, secondo le cifre riportate, nell'aprile 2020 sono stati inferiori del 90 % rispetto alle quotazioni del gennaio 2020. Conseguentemente all'interruzione degli scambi, in alcuni Stati membri produttori, quali il Belgio e la Francia, non si registrano più quotazioni per alcuni tipi di patate destinate alla trasformazione, il che è sintomo di un drastico calo del volume e del valore delle transazioni. In altri Stati membri, come la Germania e i Paesi Bassi, sono state segnalate diminuzioni del 90 % dei prezzi delle patate destinate alla trasformazione.
- (9) Inoltre, grandi quantità di patate destinate alla trasformazione sono attualmente all'ammasso. Secondo le previsioni, almeno 2 650 000 tonnellate di patate destinate alla trasformazione (per un valore di 400 milioni di EUR) della campagna 2019 saranno ancora all'ammasso alla fine della campagna 2020, vale a dire nel luglio 2020. Le patate destinate alla trasformazione raccolte nell'ottobre/novembre 2019 e ancora all'ammasso diventeranno presto inadatte a qualunque impiego a causa del deterioramento della loro qualità. Per far spazio alle patate destinate alla trasformazione della campagna 2020, i produttori dovranno distruggere la parte delle scorte rimanenti che non può essere trasformata per tempo. Poiché essi dovranno farsi carico dei costi di trasporto e di distruzione della produzione, vi è il rischio che, come soluzione estrema, le patate destinate alla trasformazione vengano invece sparpagliate nei campi. La dispersione nei campi comporterà un rischio di impatto ambientale e fitosanitario di lunga durata, poiché le patate così sparpagliate germineranno sopra le successive colture e potrebbero sviluppare fitopatie in grado di causare una prolungata contaminazione del suolo e di compromettere durevolmente i nuovi impianti.
- (10) Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.
- (11) Al fine di aiutare i produttori di patate a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare temporaneamente, per un periodo di sei mesi, gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute per quanto riguarda le patate destinate alla trasformazione. Le misure previste comprendono: i) ritiri dal mercato e distribuzione gratuita; ii) trasformazione e trattamento; iii) ammasso; iv) promozione comune; e v) pianificazione della produzione temporanea.
- (12) Tali accordi e decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione potrebbero comprendere: i) il ritiro delle patate dal mercato ai fini della distruzione ordinata del prodotto o della distribuzione gratuita a banchi alimentari o ad enti pubblici; ii) la trasformazione delle patate per altri scopi quali la produzione di mangimi o la metanizzazione; iii) la creazione e l'individuazione di capacità di magazzino e la preparazione delle patate per periodi di ammasso più lunghi; iv) la promozione del consumo di prodotti trasformati a base di patate; e v) misure di pianificazione volte a ridurre i volumi dei futuri impianti e adeguamento dei contratti in essere per le patate della campagna 2020.
- (13) È opportuno che gli accordi o le decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Trattandosi del periodo durante il quale occorre gestire le attuali scorte di patate della campagna 2019, mentre le patate della campagna 2020 saranno raccolte a partire dalla prossima estate, è questo il periodo in cui le misure avranno prevedibilmente l'impatto più significativo.
- (14) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (15) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.

- (16) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni riguardanti le patate destinate alla trasformazione non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione di patate disciplinata da tali accordi o decisioni vengano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.
- (17) Tenuto conto del grave squilibrio di mercato, della necessità di gestire con urgenza il problema delle rimanenti scorte di patate e dell'approssimarsi delle normali fasi di raccolta, magazzinaggio e trasformazione delle patate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 bis, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni per le patate destinate alla trasformazione riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la trasformazione e il trattamento, l'ammasso, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione di patate disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
- b) il periodo di attuazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di patate effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
 - b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, un riepilogo degli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/594 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è leader nella produzione di alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale (in appresso «prodotti florovivaistici»). Nel 2019 il valore totale della produzione dell'Unione è stato di 20 miliardi di EUR.
- (2) Circa l'85 % della produzione florovivaistica dell'Unione è destinato al mercato interno; il restante 15 % viene esportato verso paesi terzi.
- (3) La catena di approvvigionamento del settore florovivaistico è fortemente interconnessa e dipende da un'organizzazione logistica fluida ed efficiente in grado di assicurare il funzionamento del sistema di mercato per prodotti che in ampia misura sono per natura deperibili.
- (4) Inoltre, la produzione e le vendite di prodotti florovivaistici sono caratterizzate dalla stagionalità. La produzione florovivaistica avviene prevalentemente in primavera per occasioni particolari come la Festa della mamma o Pasqua; le piante da interno sono appositamente prodotte in vasi più piccoli per adattarsi alla domanda stagionale. Il picco di vendita si verifica di norma in primavera. Per alcuni sottosettori, come quelli delle piante annuali da giardino e dei fiori recisi, dal 40 % all'80 % delle vendite avviene nel periodo marzo-giugno.
- (5) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore florovivaistico è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ai produttori.
- (6) La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, segnatamente per il trasporto, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta, messa all'asta e vendita di prodotti florovivaistici.
- (7) La chiusura obbligatoria dei mercati all'aperto, dei centri florovivaistici e dei negozi al dettaglio specializzati, nonché la chiusura delle strutture ricettive e la cancellazione di eventi e celebrazioni, ha interrotto anche le attività del settore florovivaistico. Non si prevede che la parziale riapertura dei centri florovivaistici e dei negozi al dettaglio specializzati in alcuni Stati membri modifichi sostanzialmente questa situazione, in quanto la catena di approvvigionamento è fortemente interconnessa e dipende dal funzionamento della logistica e da un numero limitato di impianti di magazzinaggio. Le misure di distanziamento sociale rimarranno prevedibilmente in vigore nei prossimi mesi e continueranno a incidere sia sulla logistica dei trasporti che sulle vendite, in quanto nei negozi potranno entrare meno consumatori. Inoltre, sono già state cancellate manifestazioni importanti quali mostre florovivaistiche annuali programmate per i prossimi mesi e si stanno annullando altre occasioni sociali, come i matrimoni, che di norma richiedono addobbi floreali.
- (8) Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando i contratti e ritardando la stipula di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni risentono infine di problemi logistici, in quanto l'inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, aumento considerevole delle tariffe e rinvio delle spedizioni per gli esportatori.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (9) Tale squilibrio tra l'offerta e la domanda sta generando una perturbazione economica nel settore florovivaistico. A seguito di tale squilibrio si è verificato un brusco calo della domanda di prodotti florovivaistici che ha avuto ripercussioni gravi e immediate sul mercato. Complessivamente la domanda di prodotti florovivaistici sul mercato dell'Unione è diminuita dell'80 %. L'attività delle aste ne ha risentito notevolmente. Il mercato all'asta dei Paesi Bassi, che tratta il 35 % di tutte le vendite dell'Unione, ha registrato a metà marzo 2020 una riduzione dell'85 % del fatturato. Pur registrando qualche segnale di ripresa, il fatturato di tale mercato nei Paesi Bassi rimane del 30 % inferiore a quello di metà aprile 2019. In altri Stati membri, quali il Belgio e la Francia, le aste e i mercati all'ingrosso hanno chiuso. Oltretutto, in taluni Stati membri, ad esempio i Paesi Bassi, si segnala la distruzione su larga scala di piante da giardino, che non si possono conservare in magazzino, e di fiori recisi, che sono deperibili e stagionali. Ne è conseguito un brusco calo dei prezzi sui mercati all'asta dei Paesi Bassi. Nella settimana dal 16 al 22 marzo 2020, quando il mercato è crollato, i prezzi risultavano inferiori di quasi il 60 % a quelli della stessa settimana del 2019. Inoltre, nelle settimane dal 23 al 29 marzo, dal 30 marzo al 5 aprile e dal 6 al 12 aprile 2020 i prezzi sono rimasti inferiori del 36 % - 23 % a quelli delle corrispondenti settimane del 2019.
- (10) Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.
- (11) Al fine di aiutare il settore florovivaistico a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare per un periodo di sei mesi gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute in tale settore. Le misure previste comprendono: i) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita; ii) promozione comune; e iii) pianificazione della produzione temporanea.
- (12) Tali accordi e decisioni potrebbero comprendere: i) ritiri collettivi dal mercato ai fini della distruzione ordinata di prodotti florovivaistici; ii) misure di promozione che invitano i consumatori ad acquistare prodotti florovivaistici; e iii) pianificazione collettiva della produzione per coordinare l'impianto di prodotti florovivaistici in vista della futura revoca delle restrizioni.
- (13) È opportuno che gli accordi e le decisioni siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi. Trattandosi del periodo durante il quale verrà raccolta e commercializzata la maggior parte dei prodotti florovivaistici, è questo il periodo in cui le misure avranno prevedibilmente l'impatto più significativo.
- (14) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (15) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
- (16) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore florovivaistico, è opportuno che alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione florovivaistica disciplinato da tali accordi o decisioni vengano fornite informazioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.
- (17) Poiché il grave squilibrio di mercato si sta verificando nel periodo in cui ha luogo la maggioranza delle vendite del settore florovivaistico, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
- (18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 bis, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale («settore florovivaistico») sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore florovivaistico.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione florovivaistica disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
- b) il periodo di attuazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione florovivaistica effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
- b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/595 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti ovini e caprini quali le carcasse di ovini e caprini di età inferiore a dodici mesi al settore alberghiero e della ristorazione hanno subito pesanti ripercussioni.
- (2) Di conseguenza si è registrato un forte calo della domanda di alcuni prodotti ovini e caprini. Il settore delle carni ovine e caprine si trova quindi a far fronte a una perturbazione del mercato dovuta allo squilibrio tra l'offerta e la domanda. Ciò ha ripercussioni negative considerevoli sui margini del settore e compromette la solidità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. In assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei prodotti ovini e caprini nell'Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
- (3) L'attuale squilibrio tra la domanda e l'offerta sui mercati delle carni ovine e caprine può essere attenuato dall'ammasso di carcasse di ovini e caprini di età inferiore a dodici mesi che sarebbero state destinate per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione.
- (4) Le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19 hanno inciso anche sulla disponibilità di forza lavoro nei macelli e nelle industrie di trattamento dei prodotti alimentari e hanno ridotto le capacità di trasporto e logistica.
- (5) Per attenuare le attuali difficoltà e in particolare ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tutti i prodotti ovini e caprini, e per alleviare tali condizioni difficili del mercato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato per le carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (6) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi.
- (7) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l'intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all'indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni ovine e caprine fresche o refrigerate o congelate.
- (8) Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l'aiuto all'ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all'ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (9) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (10) È opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (11) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (12) L'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l'aiuto, sono necessarie comunicazioni più frequenti per la gestione efficace del regime.
- (13) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

*Articolo 2***Prodotti ammissibili**

1. L'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto figura nell'allegato.
2. Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
3. L'aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.

*Articolo 3***Presentazione e ammissibilità delle domande**

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020.
2. Ogni domanda è riferita a prodotti elencati nell'allegato e indica il codice NC applicabile.
3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di cinque tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. Gli importi dell'aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell'allegato.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.

*Articolo 5***Cauzione**

Quando viene presentata una domanda di aiuto per i prodotti ammissibili all'aiuto, l'ammontare della cauzione richiesta in conformità dell'articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 è pari a 100 EUR/tonnellata.

*Articolo 6***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
 - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
 - b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 7***Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda**

In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue:

- a) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente;
- b) entro le ore 12:00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020.

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e degli importi dell'aiuto per ciascun periodo di ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Codice della nomenclatura doganale (codice NC) dei prodotti	Descrizione del prodotto	Importo dell'aiuto per periodo di ammasso (EUR/t)		
		90 giorni	120 giorni	150 giorni
1	2	3	4	5
ex 0204 10 00	Carcasse e mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate	866	890	915
ex 0204 50 11	Carcasse e mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/596 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2, e l'articolo 223, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, quali i quarti posteriori destinati alla produzione di diversi tagli di bistecca, al settore alberghiero e della ristorazione hanno subito pesanti ripercussioni. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta il 70 % circa della domanda interna dell'Unione di diversi tagli di bistecca ottenuti da quarti posteriori. Di conseguenza, tali quarti posteriori sono adesso convertiti alla produzione di altri prodotti a base di carni bovine e pertanto i prezzi sono già calati.
- (2) In seguito a un cambiamento nel modello di consumo delle carni bovine, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti bovini. Il settore delle carni bovine si trova quindi a far fronte a una perturbazione del mercato dovuta allo squilibrio tra l'offerta e la domanda. Ciò ha ripercussioni negative considerevoli sui margini del settore e compromette la solidità finanziaria degli agricoltori dell'Unione. In assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei prodotti bovini nell'Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso.
- (3) Le forti restrizioni alla circolazione hanno inciso anche sulla disponibilità di forza lavoro nei macelli e nelle industrie di trattamento dei prodotti alimentari e hanno ridotto le capacità di trasporto e logistica.
- (4) Le attuali difficoltà, e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni bovine, possono essere attenuate con l'ammasso di quarti posteriori destinati alla fabbricazione di prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione.
- (5) Per ridurre l'attuale squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tutti i prodotti a base di carni bovine, e per alleviare tali condizioni difficili del mercato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato per le carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (6) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.
- (7) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l'intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all'ammasso e di svincolo dall'ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all'indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni bovine fresche o refrigerate o congelate.
- (8) Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l'aiuto all'ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all'ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (9) A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (10) È opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato.
- (11) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (12) L'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l'aiuto, sono necessarie comunicazioni più frequenti per la gestione efficace del regime.
- (13) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

*Articolo 2***Prodotti ammissibili**

1. L'elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto figura nell'allegato.
2. Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
3. L'aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.

*Articolo 3***Presentazione e ammissibilità delle domande**

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020.
2. Ogni domanda è riferita a prodotti elencati nell'allegato e indica la relativa classe di conformazione.
3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. Gli importi dell'aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell'allegato.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.

*Articolo 5***Cauzione**

Quando viene presentata una domanda di aiuto per i prodotti ammissibili all'aiuto, l'ammontare della cauzione richiesta in conformità dell'articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 è pari a 100 EUR/tonnellata.

*Articolo 6***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
 - (a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
 - (b) sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 7***Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda**

In deroga all'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue:

- (a) entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente;
- (b) entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Elenco dei prodotti ammissibili all'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e degli importi dell'aiuto per ciascun periodo di ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Codice della nomenclatura doganale (codice NC) dei prodotti	Descrizione del prodotto	Classe di conformazione dei prodotti di cui alla sezione III dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013	Importo dell'aiuto per periodo di ammasso (EUR/t)		
			90 giorni	120 giorni	150 giorni
1	2	3	4	5	6
ex 0201 20 50	Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia	S: Superiore E: Eccellente U: Ottima R: Buona O: Abbastanza buona	1 008	1 033	1 058

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/597 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di burro e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.
- (3) Per il ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di burro.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di burro.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

- (5) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto in modo da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.
- (6) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il burro già all'ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (7) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (8) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (9) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di burro, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell'aiuto, il burro deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione IV dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Articolo 3

Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue:
 - a) 9,83 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
 - b) 0,43 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

*Articolo 5***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
 - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
 - b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/598 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle forti restrizioni alla circolazione imposte negli Stati membri si è registrato un calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Inoltre gli acquirenti nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi.
- (2) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato.
- (3) Al fine di ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda che ne è risultato, è opportuno concedere aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione ⁽⁴⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽⁵⁾ stabiliscono le modalità di applicazione dell'aiuto all'ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).

- (5) È opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno stabilire un aiuto per le spese fisse di ammasso per l'entrata e l'uscita dei prodotti in questione e un aiuto per le spese giornaliere di deposito in magazzino e di finanziamento.
- (6) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno che le domande riguardino solo il latte scremato in polvere già all'ammasso e non dovrebbe essere chiesta una cauzione. In tale contesto, è opportuno fissare il periodo di ammasso.
- (7) A fini di efficienza amministrativa e semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda.
- (8) Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all'aiuto all'ammasso privato, di cui all'articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull'entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l'esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento.
- (9) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 (in appresso «l'aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Articolo 2

Prodotti ammissibili

Per poter beneficiare dell'aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione VI dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.

Articolo 3

Presentazione e ammissibilità delle domande

1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2020.
2. Le domande devono riguardare prodotti che sono già stati conferiti all'ammasso.
3. Il quantitativo minimo per domanda è di 10 tonnellate.

*Articolo 4***Importo dell'aiuto e periodo di ammasso**

1. L'importo dell'aiuto è fissato come segue
 - a) 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, per le spese fisse di magazzinaggio,
 - b) 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
2. L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.
3. L'aiuto può essere concesso solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.

*Articolo 5***Controlli**

1. In deroga all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l'organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
 - a) prorogare il periodo previsto dall'articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o
 - b) sostituire tali controlli, durante il periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico.
2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l'organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/599 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 222,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione delle persone messe in atto dagli Stati membri, il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità agli agricoltori.
- (2) La diffusione della malattia e le misure in atto limitano la disponibilità di manodopera, compromettendo in particolare le fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Ciò contribuisce ad aggravare la situazione del settore in quanto l'industria di trasformazione deve trovare soluzioni alternative per la raccolta del latte crudo, la cui produzione continua, e al tempo stesso far fronte alle difficoltà nei propri stabilimenti.
- (3) La chiusura obbligatoria di negozi, mercati all'aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi ha inoltre interrotto le attività del settore alberghiero e della ristorazione, il che ha comportato cambiamenti significativi nei modelli della domanda di latte e prodotti lattiero-caseari. La domanda dei consumatori si è orientata verso prodotti alimentari essenziali a scapito delle specialità lattiero-casearie. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta generalmente tra il 10 e il 20 % circa, a seconda del prodotto, del consumo del latte e dei prodotti lattiero-caseari dell'Unione. Di conseguenza si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari venduti nel settore alberghiero e della ristorazione. Ad esempio, più della metà della produzione di mozzarella nell'Unione è destinata al settore della ristorazione. L'aumento del consumo di alcuni prodotti lattiero-caseari nel settore del commercio al dettaglio non ha compensato il calo della domanda nel settore alberghiero e della ristorazione.
- (4) Inoltre gli acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari nell'Unione e sul mercato mondiale stanno annullando alcuni contratti e ritardano la conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi. Le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari risentono infine di problemi logistici, in quanto l'inizio della pandemia di Covid-19 in Cina ha comportato una notevole congestione nei porti di questo paese e altrove. Si prevede che il numero delle cancellazioni di spedizioni marittime continuerà ad aumentare almeno fino a giugno 2020, con conseguenti difficoltà a reperire container, aumento considerevole delle tariffe e rinvio delle spedizioni per gli esportatori. Le esportazioni verso paesi terzi rappresentano circa il 15 % della produzione totale dell'Unione, in volume, di latte e di prodotti lattiero-caseari.
- (5) Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato. Tuttavia molti siti di produzione nell'Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre prodotti lattiero-caseari per i quali la domanda è fortemente calata.
- (6) Tale squilibrio tra l'offerta e la domanda sta generando una perturbazione economica nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. A seguito di tale squilibrio, i prezzi all'ingrosso del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno subito cali considerevoli, in particolare dall'inizio di marzo 2020: 19 % per il latte scremato in polvere e 14 % per il burro. I prezzi del latte scremato in polvere e del burro sono stati i primi a subire un calo significativo, essendo i prodotti in cui il latte crudo in eccedenza viene trasformato quando la produzione di latte supera la domanda. Sulla base dei prezzi del latte scremato in polvere e del burro si stima che il prezzo all'ingrosso equivalente del latte crudo abbia registrato una diminuzione del 24 % tra l'inizio di febbraio e la prima settimana di aprile. Il calo dei prezzi che si sta registrando in questa stagione è eccezionale a causa dei cambiamenti della domanda dovuti alle misure di restrizione della circolazione e del concomitante picco stagionale della produzione di latte. Si prevede un ulteriore calo dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari in quanto il volume della produzione lattiera è destinato ad aumentare in primavera e in estate, che costituiscono l'alta stagione di questa filiera di produzione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

- (7) Le circostanze descritte portano a definire tali conseguenze come un periodo di grave squilibrio del mercato.
- (8) Al fine di aiutare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a trovare un equilibrio in questo periodo di grave squilibrio del mercato, è opportuno autorizzare gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute. Tali accordi e decisioni potrebbero comprendere uno sforzo collettivo degli operatori per pianificare la produzione di latte crudo in funzione dell'evoluzione della domanda.
- (9) È opportuno che tali accordi o decisioni riguardanti la pianificazione della produzione siano autorizzati temporaneamente per un periodo di sei mesi, in coincidenza con la primavera e l'estate, che costituiscono l'alta stagione di produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e in cui dovrebbero pertanto avere l'impatto più significativo.
- (10) Considerato che le gravi turbative del mercato sono state osservate dall'inizio di aprile 2020, il periodo di sei mesi dovrebbe decorrere dal 1° aprile 2020.
- (11) A norma dell'articolo 222, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'autorizzazione è concessa se non compromette il funzionamento del mercato interno e se gli accordi e le decisioni sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore. Tali condizioni specifiche escludono gli accordi e le decisioni che, direttamente o indirettamente, comportano una compartimentazione dei mercati, una discriminazione fondata sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi. Se gli accordi e le decisioni non soddisfano o non soddisfano più tali condizioni, ad essi si applica l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.
- (12) È opportuno che l'autorizzazione di cui al presente regolamento copra tutta l'Unione, dato che il grave squilibrio del mercato riguarda l'intero territorio di quest'ultima.
- (13) Affinché gli Stati membri siano in grado di valutare se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno che vengano fornite informazioni alle autorità competenti, comprese le autorità garanti della concorrenza, dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni in merito agli accordi conclusi e alle decisioni adottate nonché al volume di produzione e al periodo di tempo interessati.
- (14) Tenuto conto del grave squilibrio di mercato e dell'approssimarsi del picco stagionale di produzione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 *bis*, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all'articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L'ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell'Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessate comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

- a) il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
- b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
- b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/600 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 25, 31, 38, 54 e 57,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle ampie restrizioni ai movimenti messe in atto dagli Stati membri, gli agricoltori, i viticoltori, i produttori di olio di oliva e gli apicoltori si trovano a far fronte a difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. I problemi logistici e la carenza di manodopera li hanno esposti alla perturbazione economica provocata dalla pandemia. In particolare, stanno avendo difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. Alla luce dell'insieme di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è necessario derogare a talune disposizioni di diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾, le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente dello Stato membro una domanda di aiuto o del relativo saldo per ciascun programma operativo per il quale è richiesto l'aiuto, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale regolamento, le domande di aiuto possono riguardare spese programmate ma non sostenute, a determinate condizioni. Deve essere dimostrato, tra l'altro, che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori e che dette operazioni possono essere eseguite entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. In considerazione della pandemia di Covid-19, è necessario derogare all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto da presentare entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2021. Per lo stesso motivo, è necessario derogare anche all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e stabilire che le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019, se tali operazioni possono essere eseguite entro il 15 agosto 2020.
- (3) Le misure adottate dai governi negli ultimi mesi per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura di alberghi, bar e ristoranti, la limitazione della circolazione delle persone e delle merci allo stretto indispensabile e la chiusura di alcune frontiere all'interno dell'Unione, stanno avendo ripercussioni negative sul settore vitivinicolo dell'Unione. Si calcola che la chiusura di alberghi, bar e ristoranti incida direttamente sul 30% del volume, pari al 50% del valore, del vino consumato nell'Unione. Inoltre, la carenza di manodopera e le difficoltà logistiche indotte dalla pandemia stanno mettendo sotto pressione i viticoltori e l'intero settore vitivinicolo. Per il prossimo raccolto i viticoltori si trovano ad affrontare difficoltà crescenti: prezzi bassi, consumi ridotti, difficoltà di trasporto e di vendita.
- (4) Inoltre, la situazione del mercato del vino dell'Unione aveva già registrato un peggioramento nel corso di tutto il 2019 e le scorte di vino sono al loro massimo livello dal 2009. Questo andamento è dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: la vendemmia eccezionale del 2018 e il calo generale del consumo di vino nell'Unione. Inoltre l'applicazione di dazi supplementari all'importazione sui vini dell'Unione da parte degli Stati Uniti d'America, il più grande mercato di esportazione dell'Unione per il vino, ha danneggiato le esportazioni. La pandemia di Covid-19 ha inferto un ulteriore colpo a un settore fragile, che non è più in grado di commercializzare o distribuire

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

i suoi prodotti in maniera efficace, soprattutto a causa della chiusura dei principali mercati di esportazione e delle misure adottate per garantire in maniera adeguata il confinamento, in particolare l'interruzione di tutte le attività di ristorazione e l'impossibilità di rifornire i clienti abituali. L'insieme di queste circostanze sta causando perdite di reddito per tutti i soggetti del settore vitivinicolo. L'incertezza che circonda la durata delle misure intraprese per far fronte alla pandemia e il loro effetto sui prezzi, sui modelli di consumo e sulle entrate mette ancora più a dura prova il settore vitivinicolo dell'Unione.

- (5) È pertanto necessario adottare misure temporanee urgenti per far fronte all'attuale situazione, permettendo una maggiore flessibilità nell'attuazione di alcune misure di sostegno a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, introducendo una deroga a diverse disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione stabilisce che le modifiche relative ai programmi di sostegno applicabili di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, siano presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Per consentire agli Stati membri di adattare rapidamente i rispettivi programmi nazionali di sostegno per motivi legati alla pandemia di Covid-19, è opportuno consentire che tali modifiche possano essere presentate più di due volte per esercizio finanziario, purché siano presentate prima del 15 ottobre 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di reagire rapidamente alle circostanze straordinarie connesse alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e presentare modifiche dei loro programmi nei tempi e con la frequenza ritenuti necessari. Tale flessibilità consentirebbe agli Stati membri di ottimizzare le misure già in atto, di aumentare il numero di interventi e di effettuare aggiustamenti più frequenti sulla base della situazione del mercato. Inoltre, in questo modo anche gli Stati membri che intendono inserire nuove misure nel rispettivo programma nazionale di sostegno avranno la possibilità di farlo immediatamente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento senza dover attendere la prossima scadenza per la presentazione di modifiche. Grazie a questa maggiore flessibilità, gli operatori, compresi quelli che fanno il loro primo ingresso sul mercato, avranno maggiori possibilità di presentare domanda di sostegno. Questo al fine di sostenere il settore vitivinicolo e garantire la flessibilità necessaria alla luce delle conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.
- (7) È quindi necessario derogare temporaneamente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per consentire modifiche dei programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario, anche relativamente alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per quanto riguarda la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione ⁽⁴⁾ consente agli Stati membri di introdurre modifiche dei rispettivi programmi nazionali di sostegno ogniqualvolta necessario.
- (8) In considerazione della crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e della conseguente carenza di risorse umane, per i produttori è materialmente impossibile svolgere le operazioni programmate in relazione alla vendemmia verde. Pertanto è opportuno posticipare, per l'anno 2020, la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde, nonché la scadenza per l'esecuzione delle operazioni specificate rispettivamente all'articolo 8, lettere b), e d), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Ciò dovrebbe dare ai produttori più tempo per pianificare e per reperire la manodopera necessaria allo svolgimento di tali operazioni.
- (9) Inoltre, per quanto riguarda la crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 e il conseguente aumento delle eccedenze di vino sul mercato, risulta ormai superfluo chiedere agli Stati membri di fornire una giustificazione specifica per l'applicazione della vendemmia verde. È pertanto opportuno derogare alla lettera c) dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 e sospendere temporaneamente, per l'anno 2020, l'obbligo per gli Stati membri di stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi.
- (10) L'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative ai programmi triennali elaborati dalle organizzazioni di produttori a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola. L'attuale crisi connessa alla pandemia di Covid-19 rappresenta una sfida eccezionale e senza precedenti per la capacità dei beneficiari di effettuare le attività programmate durante il secondo e il terzo anno di attuazione dei programmi triennali a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Di conseguenza, ai beneficiari viene accordata, in via eccezionale, una flessibilità che consenta loro di modificare tali attività, a determinate condizioni. È quindi necessario

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/133 della Commissione, del 30 gennaio 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 27 del 31.1.2020, pag. 24).

derogare ad alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ per consentire questa flessibilità, che tuttavia non inciderà in alcun modo sulla scadenza per il pagamento del finanziamento dell'UE.

- (11) Le norme relative ai programmi apicoli sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione ⁽⁶⁾ per quanto riguarda gli aiuti nel detto settore. A norma dell'articolo 2 di tale regolamento, per «anno apicolo» si intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1° agosto e il 31 luglio. Di conseguenza l'anno apicolo 2020 decorre dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020. A norma dell'articolo 3 di tale regolamento, ciascuno Stato membro deve notificare alla Commissione la proposta di programma apicolo unico per l'intero territorio nazionale. A norma dell'articolo 6 di tale regolamento, gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo. Tuttavia, il massimale totale delle previsioni di spesa annuali non deve essere superato. È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per consentire agli Stati membri di attuare le misure previste per l'anno apicolo 2020 anche dopo il 31 luglio 2020. Tale modifica non dovrebbe avere alcun impatto sul periodo di pagamento. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i programmi apicoli devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative del settore apicolo. Prima di presentare domanda di modifiche ai programmi apicoli, gli Stati membri dovrebbero consultare le organizzazioni interessate.
- (12) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce la definizione di «anno scolastico» ai fini del regime di aiuti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «programma destinato alle scuole»). Le misure messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, hanno perturbato l'attuazione del programma destinato alle scuole nell'anno scolastico 2019/2020. Tali misure hanno temporaneamente impedito la distribuzione di frutta, verdura e latte negli istituti scolastici e l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento e delle attività di pubblicità, sorveglianza e valutazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, prorogando la durata dell'anno scolastico 2019/2020 in modo che gli Stati membri possano continuare a svolgere le attività previste per tale anno scolastico fino al 30 settembre 2020.
- (13) L'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabiliscono il periodo coperto dalle domande di aiuto per la fornitura e la distribuzione di prodotti e di misure educative di accompagnamento nonché il termine per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell'aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole. In considerazione della proroga della durata dell'anno scolastico 2019/2020, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto per le attività del programma destinato alle scuole che si svolgono dopo il 31 luglio 2020, in modo da coprire periodi di durata inferiore a due settimane e stabilire i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell'aiuto.
- (14) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione stabilisce norme riguardanti la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l'intenzione di utilizzare un importo superiore alla ripartizione indicativa loro spettante. L'importo della ripartizione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest'ultimo, della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione nel precedente anno scolastico. Le norme di confinamento messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di Covid-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, potrebbero comportare un'utilizzazione ridotta degli aiuti dell'Unione durante l'anno scolastico 2019/2020. È pertanto opportuno prevedere una deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al fine di non tenere conto del livello di utilizzazione degli aiuti dell'Unione durante l'anno scolastico 2019/2020 per la riassegnazione degli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole nell'anno scolastico 2021/2022.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione del 6 giugno 2014 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).

- (15) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2020 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2019 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2019 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2020.
2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), le domande di aiuto presentate entro il 15 febbraio 2021 possono coprire le spese per operazioni programmate per l'anno 2020 ma non effettuate entro il 31 dicembre 2020 se tali operazioni possono essere effettuate entro il 15 agosto 2021.

TITOLO II

VINO

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono introdurre, in relazione alle misure di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogniqualvolta necessario nel corso dell'esercizio 2020 ma non oltre il 15 ottobre 2020, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. In deroga all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso dell'esercizio 2020 gli Stati membri possono:
 - (a) fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera b) di tale articolo, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 giugno;
 - (b) scegliere di non stabilire una situazione di mercato prevedibile che giustifichi la domanda di vendemmia verde di cui alla lettera c) di detto articolo;
 - (c) fissare entro il 30 giugno un termine, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno alla vendemmia verde di cui alla lettera a) del presente articolo per lo svolgimento delle operazioni di vendemmia verde in conformità alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale termine deve essere fissato prima del periodo normale di raccolta (Baggiolini stage N, BBCH stage 89) in qualsiasi zona.

TITOLO III

OLIO DI OLIVA E OLIVE DA TAVOLA*Articolo 3***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014**

1. In deroga all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, l'autorità competente può accettare modifiche di un programma di lavoro, alle seguenti condizioni:
- le modifiche proposte sono intese a modificare e a riprogrammare dopo il 31 marzo 2020 le attività del secondo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1° aprile 2018;
 - le attività in questione non sono state svolte a tempo debito a causa delle difficoltà create dalla pandemia di Covid-19;
 - entro il [30 giugno 2020] l'organizzazione beneficiaria presenta domanda di pagamento parziale, di cui all'articolo 5 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, dell'aiuto corrispondente alle attività del secondo anno di attuazione che hanno avuto luogo prima del 1° aprile 2020;
 - il finanziamento concesso dall'Unione alle attività in questione avviene nell'ambito del secondo anno di attuazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014.

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 non si applica ai programmi di lavoro modificati a norma della lettera d), primo comma, di tale articolo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, il termine di due mesi non si applica alla notifica di modifiche di un programma di attività, alle seguenti condizioni:
- le modifiche proposte riguardano le attività del terzo anno di attuazione del programma di lavoro triennale iniziato il 1° aprile 2018;
 - l'attività inizialmente prevista non ha potuto o non può avere luogo, in tutto o in parte, a causa delle difficoltà sorte a seguito della pandemia di Covid-19;
 - l'attività modificata si svolge dopo l'accettazione da parte dell'autorità competente.

TITOLO IV

PROGRAMMI APICOLI NAZIONALI*Articolo 4***Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368**

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi apicoli in modo che le misure previste per l'anno apicolo 2020 possano essere realizzate dopo il 31 luglio 2020, ma non oltre il 15 settembre 2020. Tali misure si considerano effettuate per l'anno apicolo 2020.

Tali modifiche sono notificate alla Commissione dallo Stato membro e approvate dalla Commissione prima della loro attuazione. Le domande e l'approvazione di tali modifiche sono effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

TITOLO V

PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE

Articolo 5

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/39

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell'anno scolastico 2019/2020 è prorogata fino al 30 settembre 2020.
2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell'anno scolastico 2019/2020 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2020 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane.
3. In deroga all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell'anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono presentate entro il 30 settembre 2020. In caso di superamento di questo termine l'aiuto non è versato.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell'anno scolastico 2019/2020 che si svolgono dopo il 31 luglio 2020 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2020.
5. In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione per l'anno scolastico 2021/2022.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/601 DELLA COMMISSIONE**del 30 aprile 2020****recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'attuale pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri, i viticoltori incontrano difficoltà eccezionali in tutti gli Stati membri. In particolare, i viticoltori sono alle prese con problemi logistici e risentono della carenza di forza lavoro, che incide pesantemente su colture ad alta intensità di manodopera come la vite, le quali richiedono numerosi interventi manuali nei vigneti durante l'intero periodo vegetativo e soprattutto in primavera, quando vengono solitamente impiantate le nuove viti. A causa delle attuali restrizioni, i viticoltori incontrano difficoltà senza precedenti a reperire la forza lavoro necessaria per svolgere le operazioni quotidiane nei propri vigneti e la situazione è ancora peggiore in termini di organizzazione della forza lavoro supplementare necessaria per l'impianto di nuovi vigneti.
- (2) A norma dell'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione ⁽²⁾, le autorizzazioni per gli impianti sono rilasciate ai richiedenti selezionati entro il 1° agosto. Ciò consente ai viticoltori di preparare il terreno in autunno e di procurarsi le nuove viti, che di norma vengono poi impiantate in primavera. La primavera è la stagione più favorevole per impiantare le viti dato che con l'aumento della temperatura e l'arrivo dell'estate il terreno si inaridisce e le piante messe a dimora in quel momento soffrono e potrebbero non attecchire.
- (3) A causa della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che scadono al più tardi il 1° agosto 2020 non possono attualmente avvalersi di tali autorizzazioni nell'ultimo anno di validità come previsto. Tenuto conto dell'incertezza che avvolge la durata delle misure adottate per fronteggiare la pandemia, non è certo che detti viticoltori abbiano la possibilità di utilizzare le proprie autorizzazioni per l'impianto prima del 1° agosto. Tuttavia, anche qualora la pandemia di Covid-19 registrasse una svolta positiva e le restrizioni fossero revocate prima dell'estate, i viticoltori sarebbero costretti a impiantare le viti durante la stagione calda, quindi in un momento meno adatto del ciclo vegetativo, in condizioni difficili e con costi aggiuntivi, il tutto in un momento in cui il settore vitivinicolo risente già delle condizioni sfavorevoli del mercato.
- (4) Pertanto, anche al fine di evitare la perdita dell'autorizzazione per l'impianto o un rapido peggioramento delle condizioni in cui l'impianto dovrebbe essere effettuato, occorre concedere senza indugio una proroga della validità delle autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020. È quindi opportuno prorogare di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni che scadono nel 2020, al fine di consentire ai viticoltori di impiantare le viti in condizioni favorevoli nella primavera 2021.
- (5) Tenuto conto delle difficoltà pratiche ed economiche impreviste che i viticoltori incontrano a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno consentire loro di rinunciare alle proprie autorizzazioni per l'impianto che scadono nel 2020 senza incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, qualora non desiderassero più ampliare la propria superficie vitata.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- (6) Per quanto riguarda i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto concesse loro dagli Stati membri per aver estirpato una superficie vitata corrispondente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la deroga concessa dal presente regolamento si applichi in modo analogo ai produttori ai quali sono state concesse autorizzazioni per nuovi impianti. Si garantirebbe in questo modo che i produttori non subiscano una riduzione della propria superficie vitata a causa dell'impossibilità di procedere al reimpianto di una superficie estirpata, determinata da circostanze impreviste e dalla carenza di forza lavoro dovute alle restrizioni imposte alla circolazione in seguito alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19.
- (7) Nel caso in cui gli Stati membri abbiano concesso un'autorizzazione per il reimpianto ai viticoltori che si sono impegnati a estirpare una superficie vitata al più tardi entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, nel corso del 2020 i produttori possono incontrare difficoltà specifiche a procedere all'estirpazione a causa delle restrizioni imposte alla circolazione e della carenza di forza lavoro. Pertanto, quando tali produttori possono giustificare di non aver potuto procedere all'estirpazione nel 2020 per motivi legati alla pandemia di Covid-19, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere loro più tempo per effettuare l'estirpazione, prorogando il termine fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri decidano entro 2 mesi dalla presentazione di una domanda se concedere la proroga e per quale durata o, in caso di rifiuto, informino il richiedente dei motivi di tale decisione. Se l'estirpazione non viene effettuata entro la fine del periodo di proroga concesso, è opportuno che il viticoltore sia passibile delle relative sanzioni applicabili a norma dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (*).
- (8) Se i viticoltori sono autorizzati a ritardare l'estirpazione di un vigneto per il quale gli Stati membri hanno autorizzato il reimpianto anticipato, è opportuno che sia il vecchio vigneto da estirpare che il vigneto di nuovo impianto non siano ammissibili al sostegno a favore della vendemmia verde, onde evitare il doppio finanziamento.
- (9) Le restrizioni alla circolazione in vigore e i conseguenti problemi logistici, nonché la carenza di forza lavoro per eseguire operazioni manuali nel vigneto, nello specifico l'impianto di vigneti e l'estirpazione, costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, esso non è collegato a una turbativa del mercato preesistente o a una minaccia sufficientemente specifica di turbative del mercato. Dall'altro, questo problema specifico non è neppure collegato a misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante, come prescritto dall'articolo 220 di tale regolamento.
- (10) La misura dovrebbe essere strettamente limitata a quanto necessario per affrontare le attuali difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per quanto riguarda sia l'ambito sia il periodo di applicazione.
- (11) È opportuno adottare dette misure con urgenza per evitare che i viticoltori siano privati delle loro autorizzazioni per l'impianto o siano penalizzati per non aver rispettato l'obbligo di estirpare la superficie oggetto dell'impegno a causa di problemi logistici e della carenza di forza lavoro imprevisti.
- (12) Le misure di emergenza previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a un periodo massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo. Tale periodo è necessario per dare ai viticoltori il tempo sufficiente per impiantare le nuove viti durante la stagione adatta e agli Stati membri una certa flessibilità nei casi in cui l'estirpazione non sia possibile a causa della pandemia di Covid-19.
- (13) Tenuto conto della necessità di un intervento immediato, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

(*) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Proroga della validità delle autorizzazioni per l'impianto e il reimpianto in scadenza nel 2020

1. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti concesse a norma degli articoli 62 e 64 di tale regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per l'impianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la validità delle autorizzazioni per il reimpianto concesse a norma dell'articolo 62 e dell'articolo 66, paragrafo 1, di detto regolamento, che sono scadute o scadranno nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. In deroga all'articolo 62, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i viticoltori in possesso di autorizzazioni per il reimpianto che sono scadute o scadranno nel 2020 non sono passibili delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che comunichino alle autorità competenti entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi della propria autorizzazione e che non desiderano beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 2

Proroga del termine stabilito per l'estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

1. In deroga all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se gli Stati membri hanno concesso ai viticoltori autorizzazioni per il reimpianto anticipato e l'estirpazione deve essere effettuata, al più tardi, nel corso del 2020, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l'estirpazione fino a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento nei casi in cui sia stato impossibile procedere all'estirpazione a causa della pandemia di Covid-19 e su richiesta debitamente motivata del viticoltore.
2. Gli Stati membri informano il richiedente della decisione presa entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l'estirpazione di cui al paragrafo 1 e, qualora le domande siano state respinte, i richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto.
3. Se l'estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga concesso a norma dei paragrafi 1 e 2, si applica l'articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273.
4. I viticoltori che beneficiano della proroga di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT